**Il Consiglio di Stato nel sistema della giurisdizione amministrativa: problematiche e prospettive future**

1. Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori del convegno, il Presidente Patroni Griffi e il Presidente Salamone, per l’invito. Per me è un onore poter prendere la parola nel contesto di un evento che celebra la gloriosa storia del Consiglio di Stato. Rivolgo naturalmente anche un saluto a tutti gli illustri Relatori presenti e ai tanti amici e Colleghi che vedo in sala. Mi scuso in anticipo con gli organizzatori perché temo che la mia relazione non sarà all’altezza delle loro aspettative!

2. Il compito che mi è stato dato, assegnandomi questa relazione, non è semplice anche perché c’è il rischio che, ad uno dei prossimi eventi celebrativi, io possa essere rimproverato di aver sottovalutato i problemi esistenti e di aver riposato sugli allori, come è facile fare quando si parla del Consiglio di Stato.

Probabilmente è vero che il **Consiglio di Stato “non morirà mai”** ma il nostro compito deve essere quello di consegnare alle prossime generazioni un Istituto efficiente in grado di rispondere alla domanda di giustizia che una società, sempre più complessa, (rivolge e sempre più spesso) rivolgerà al Consiglio di Stato.

Non morire non è sufficiente, occorre vivere bene. Il Consiglio di Stato deve essere una “fucina” di idee e deve rimanere la Silicon Valley del diritto.

Dobbiamo dunque prendere in considerazione i problemi esistenti e trasformarli in vere e proprie sfide per il futuro. Il Consiglio di Stato non è Macondo e nessuno di noi può mettersi a fabbricare pesciolini d’oro, come fa il colonnello Buendìa, dopo essersi ritirato a vita privata, in Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez. Nessun consigliere di Stato può dedicarsi, sempre in senso metaforico, a sfarzose feste come fa Jay Gatsby ne “Il grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald, anche perché è nota la fine che farà il protagonista di questo capolavoro della letteratura americana.

Dobbiamo evitare anche che qualcuno possa rimproverarci di aver sottovalutato.

3. Nell’esaminare i problemi, e nell’indicare le possibili soluzioni, dunque, desidero brevemente parlare sia della “macchina” amministrativa che serve al Consiglio di Stato per erogare il servizio giustizia – qui concentrandomi su alcune novità del prossimo futuro (Intelligenza artificiale e blockchain) – sia dell’attività consultiva e giurisdizionale vera e propria. In relazione a quest’ultimo aspetto, vorrei spendere qualche parola sulle possibili riforme della funzione giurisdizionale e sul potenziamento dell’attività consultiva.

4.1. Con riferimento alla “macchina” va, in primo luogo, dato atto che nell’ultimo quinquennio, con grande sforzo organizzativo, si è realizzato il processo amministrativo telematico che è il fiore all’occhiello della giustizia amministrativa, uno strumento davvero all’avanguardia in Europa e, probabilmente, nel mondo intero. Ciò ha dato già i suoi frutti: nei periodi più bui della pandemia da Covid-19 la Giustizia amministrativa – e non in ugual modo le altre Giustizie – ha continuato a funzionare, praticamente senza interruzione, grazie ad un rapido adattamento che è stato fatto per rendere possibili le adunanze e le udienze da remoto. Ormai possiamo considerare definitivamente acquisita la possibilità per il giudice amministrativo, ovunque si trovi, di accedere ai suoi fascicoli di causa, di redigere i provvedimenti, depositarli in Segreteria, potendo contare su una buona dotazione informatica. Gli strumenti occorre però adeguarli alle future sfide in tema di sicurezza cibernetica e di interoperabilità tra le diverse piattaforme pubbliche. In tal senso la nostra Amministrazione si sta già muovendo.

4.2. Bisogna, però, andare oltre: le sfide che ci aspettano sono legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Su questo tema occorre, a mio sommesso avviso, molta attenzione perché le utilizzazioni possibili sono davvero numerose.

Ci sono applicazioni certamente utili e non pericolose: l’intelligenza artificiale può, ad esempio, consentire di realizzare in modo più efficiente l’oscuramento dei dati sensibili nei provvedimenti giurisdizionali, la c.d. anonimizzazione.

Altre applicazioni sono, invece, più delicate e meritano maggiore attenzione. Si parla molto, ad esempio, di “giustizia predittiva”. Come è stato già sperimentato in altri ordinamenti, potrebbe ipotizzarsi infatti l’uso dell’intelligenza artificiale per “aiutare” il giudice ad effettuare giudizi prognostici, ad esempio, in tema di recidiva di un imputato. Qui il tema diventa davvero delicato perché occorre individuare il confine tra l’attività di ausilio al giudice nell’effettuare il giudizio prognostico e la sostituzione del giudice con l’elaboratore elettronico per la decisione stessa. Manterrei sempre fermo il principio per cui la decisione, e la responsabilità della stessa, debba rimanere esclusivamente in capo al giudice – c.d. principio di non esclusività della decisione algoritmica – anche nel caso in cui si faccia uso di software intelligenti. Non può, e non deve, mancare il “cuore”, come magnificamente dimostrato nel libro “Klara e il sole”, di Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura nel 2017.[[1]](#footnote-1)

Di giustizia predittiva si può parlare anche in un’altra accezione: immaginare il possibile esito della controversia. A mio avviso deve essere consentito al difensore di ipotizzare un possibile risultato; ogni avvocato in qualche modo già lo fa basandosi sui precedenti e sulla sua esperienza. Se però la “giustizia predittiva” venisse messa sul mercato, ad esempio vendendo il servizio che dice, o predice, all’interessato quante possibilità ci sono che il suo ricorso possa essere accolto, allora la prospettiva cambia: personalmente, escluderei che ciò possa essere fatto dalla Giustizia amministrativa stessa o da Enti pubblici con finalità di tipo istituzionale.

4.3. È poi il momento di avvicinarsi ad altre tecnologie, quali la blockchain, per rendere più veloce, ed economico, il servizio giustizia, sostituendo, ad esempio, i registri tradizionali (ormai anche il registro informatico appartiene al passato) con le tecnologie basate sui registri distribuiti o impiegando queste nuove tecnologie per le comunicazioni tra uffici giudiziari e difensori, tra pubbliche amministrazioni, ecc.

4.4. Va su questi temi osservato che nel 2021 la Giustizia amministrativa e l’Ufficio Studi, di cui sono attualmente coordinatore, hanno sviluppato alcune collaborazioni con università italiane e straniere (University College of London e Massachusset’s Institute of Technology di Boston), oltre che un protocollo di intesa con la Consob, per favorire l’applicazione delle tecnologie emergenti. Nell’ambito di tali collaborazioni l’Ufficio Studi ha organizzato tre seminari sull’intelligenza artificiale e uno sulla blockchain, coinvolgendo docenti di chiara fama internazionale. La strada non può che essere questa.

Altro dato importante per il futuro: la formazione dei magistrati e dei dipendenti. Oltre agli strumenti tradizionali di formazione e aggiornamento, a me pare necessario proseguire nella direzione da poco intrapresa utilizzando, ancor di più e ancor meglio, gli strumenti di e-learning che si sono dimostrati efficaci e non dispendiosi.

Concludo sul punto. Perdonatemi per l’approccio “futurista”, alla Marinetti, ma non possiamo mettere a guardia dell’Istituto due soldati della seconda guerra mondiale armati di baionetta, come nella splendida immagine di Haruki Murakami in “Kafka sulla spiaggia”. Al contrario, dobbiamo utilizzare, in senso metaforico, i droni, volando alto, e tutte le armi più avanzate, sempre in senso metaforico, per rendere giustizia a chi la chiede.

5.1. Passando ora all’attività giurisdizionale, occorre fermamente ribadire - come è stato fatto in tante sedi e da persone certamente più autorevoli di me - che l’intera Giustizia amministrativa è una risorsa e non un freno per l’economia. La giurisdizione amministrativa, assicurando la legittimità e la legalità dell’azione amministrativa, contribuisce a realizzare un’amministrazione moderna, rispettosa della legge nonché dei diritti e degli interessi di cittadini e imprese. La trasparenza dell’azione dei pubblici poteri, la legalità delle gare e dei concorsi pubblici, la tutela dei diritti e degli interessi legittimi fondamentali (secondo una felice formulazione della dottrina) servono ad avvicinare l’amministrazione ai cittadini nonché a realizzare le condizioni necessarie per ricominciare ad attrarre capitali dall’estero. Permettetemi una battuta: è proprio grazie alla Giustizia amministrativa che la burocrazia non può più sopraffare il cittadino; se oggi possiamo collocare nel lontano passato alcuni comportamenti burocraticamente inaccettabili – gustosamente trasformati in scenette e raccontati da Camilleri ne “La concessione del telefono” – lo dobbiamo proprio alla Giustizia amministrativa.

5.2. Tutto ciò premesso, inizierei a guardare al futuro del Consiglio di Stato interrogandomi sia sulla possibilità di realizzare un terzo grado di giudizio sia sul tipo di giurisdizione – di sola legittimità o anche di merito – che l’Istituto deve assicurare.

Come è noto, ciclicamente riemerge l’idea di introdurre un grado intermedio tra i TAR e il Consiglio di Stato, identificandolo in corti macroregionali dalla composizione ancora incerta. Tre gradi di giudizio non sarebbero una novità nel panorama europeo perché, seppur con sfumature differenti, già esistono in alcuni Paesi anche a noi vicini.

Lasciando in disparte uno dei problemi principali, ossia quello legato alla necessità o meno di una riforma costituzionale, molto sommessamente, riterrei che inserire nel giudizio amministrativo un altro grado di giurisdizione “piena e di merito” determinerebbe, tra l’altro, un allungamento dei tempi di conclusione del processo, tempi oggi del tutto accettabili, senza un significativo vantaggio, attesa la “qualità” delle sentenze pronunciate dai TAR. Detto in altri termini, rischieremmo di compromettere la ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) in assenza di un effettivo vantaggio.

5.3. Occorre allora comprendere in che termini vada “ripensato” il ruolo del Consiglio di Stato: giudice di un “terzo grado” solo di legittimità o giudice di secondo grado con giurisdizione piena e di merito ma con filtri all’accesso?

5.3.1. La prima soluzione – che passa per la creazione delle corti macroregionali replicando in qualche misura il modello della giustizia ordinaria – potrebbe prevedere il Consiglio di Stato quale giudice di legittimità, con ricorso tipizzato nei motivi e a funzione cassatoria.

Non è una soluzione da scartare a priori ma è certamente complessa da realizzare.

Da parte di qualcuno è stato rilevato che la complicazione maggiore, atteso il peculiare rapporto esistente nel diritto amministrativo tra diritto sostanziale e processo, va individuata nella difficoltà di tipizzare i motivi di ricorso nel giudizio amministrativo, soprattutto con riferimento al vizio di eccesso di potere che, come è noto, è lo strumento a disposizione del giudice amministrativo per l’innalzamento dei livelli di tutela. A me sembra che, approfondendo lo studio, una soluzione soddisfacente possa trovarsi.

5.3.1. Se invece fosse mantenuto l’attuale assetto basato sul doppio grado, potremmo/dovremmo immaginare un meccanismo di filtri in un contesto in cui ormai è chiaro che la giustizia è una risorsa “scarsa” da usare con parsimonia. Nel nostro ordinamento, seguendo un’interpretazione moderna delle norme costituzionali, l’introduzione di filtri non dovrebbe presentare problemi di costituzionalità sotto il profilo di un’indebita compressione del diritto alla tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost: anche recentemente, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ribadito che la giurisdizione è una risorsa scarsa, di cui in linea di principio è lecito disciplinare il razionale utilizzo.

Per far ciò probabilmente non potranno essere utilizzati né lo strumento del quesito specifico ex art. 366 bis c.p.c. previsto nel 2006 per deflazionare il contenzioso presso la Corte di cassazione né quello della creazione per legge di un’apposita “sezione filtro”.

Il primo strumento, oltre a non aver dato particolare prova di sé nel giudizio in Cassazione, non sarebbe di agevole utilizzo nell’appello presso il Consiglio di Stato atteso il fatto che il Consiglio di Stato è anche giudice del fatto, oltre che della nomofilachia.

La creazione di una sezione filtro (articolo 376 c.p.c.) ha contribuito presso la Corte di cassazione ad individuare più celermente i ricorsi inammissibili o quelli manifestamente infondati o manifestamente fondati, attraverso un rito che, nelle intenzioni del legislatore, doveva essere celere, almeno rispetto a quello ordinario (art. 380 bis c.p.c.) allora vigente. Giova osservare che, dopo la riforma del 2016, anche presso la sezione semplice della Corte di cassazione la forma ordinaria di decisione è l’ordinanza (art. 375 c.p.c.) col rito previsto dall’art. 380 bis. 1 c.p.c. che, per certi versi, è addirittura più semplice rispetto a quello previsto per la sezione filtro. Per tale ragione in dottrina si è sostenuto che “oggi la Sesta, così come organizzata, sembra dunque aver perduto gran parte della sua ragion d’essere”[[2]](#footnote-2).

5.4. Volendo trarre qualche spunto per il nostro Plesso, allora, una strada percorribile potrebbe essere quella di introdurre un rito semplificato, senza creare una sezione filtro, ulteriore e diverso da quelli oggi esistenti. A tale rito dovrebbe essere affidata la trattazione in appello dei ricorsi inammissibili, irricevibili, improcedibili o manifestamente infondati. La selezione di questi ricorsi potrebbe poi essere curata dai componenti dell’Ufficio del processo sulla base delle direttive del Presidente della Sezione, ferma restando la possibilità di “conversione” del rito stesso.

Altro però è chiedersi quanto un meccanismo di questo tipo, in cui il giudice decide la causa sulla base di una motivazione necessariamente sintetica, sia socialmente e politicamente accettabile. Occorrerebbe quindi avviare un percorso con gli altri operatori del diritto (avvocati e docenti universitari) e con i rappresentanti della “società civile” per individuare una strada, il più possibile condivisa, per la creazione e la gestione dei filtri.

Concludendo sul punto, questa soluzione, a mio sommesso avviso, presenta alcuni vantaggi:

1. non richiede una riforma costituzionale ma una semplice novella legislativa;
2. potrebbe contare su un assetto istituzionale interno già collaudato, solo da riformare/innovare;
3. è in linea con l’idea che la giustizia è una risorsa scarsa;
4. le Sezioni, attuando lo semplificato di una parte del contenzioso sol rito super-semplificato, potrebbero dedicarsi alla restante parte del contenzioso, garantendo altissimi livelli di qualità delle decisioni e facendo salva la possibilità di conversione del rito nel caso in cui “a posteriori” ci si dovesse accorgere che la causa non era così semplice da decidere.

5.5. Ho sino ad ora parlato di un possibile filtro all’appello. Tuttavia penso che l’attività giurisdizionale del Consiglio di Stato potrebbe avere un beneficio se si introducessero dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie alleggerendo il carico anche dei giudici di primo grado.

Il diritto amministrativo conosce “da sempre” il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, strumento a torto considerato obsoleto. Nel settore degli appalti pubblici poi il Codice Appalti, intitola un capo specifico ai “Rimedi alternativi alla giurisdizione”, tra cui l’accordo bonario (artt. 205 per i lavori, art.206 per i servizi e le forniture), la transazione (art.208), l’arbitrato (artt. 209-210) e i pareri di precontenzioso dell’Autorità nazionale anticorruzione (art.211). I primi tre, intervenendo nella fase dell’esecuzione, incidono su controversie relative a diritti soggettivi mentre il quarto, inerendo alla fase procedurale, investe situazioni di interesse legittimo. Non va dimenticato poi lo strumento del Collegio Consultivo Tecnico, come ridisegnato dalla recente legislazione emergenziale.

Se poi si dà uno sguardo fuori dai confini nazionali, come rilevato dalla dottrina, esistono esempi legislativamente previsti di mediazione amministrativa. Così, ad esempio, la Francia ha approvato la legge 18 novembre 2016 n. 1547 (Loi n.2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle) in questa materia.

6. Abbiamo sino a qui ragionato della giustizia amministrativa. Ragioniamo ora sui giudici. I problemi sono complessi e le soluzioni possibili non semplici. Mi rendo perfettamente conto che su questi temi il dibattito non è solo giuridico ma, lato sensu, anche sindacale. Il Consiglio di Stato spesso viene definito la “riserva” cui l’amministrazione statale può attingere qualora bisognosa di specifiche, e qualificatissime, competenze. Tutto questo è (ancora) vero e, a mio avviso, va mantenuto. Mantenendo le tre attuali fonti di provvista dei consiglieri di Stato, occorre allora pensare a riforme che innanzino il livello di qualificazione e professionalità – già altissimo – disinnescando ogni possibile occasione di conflittualità interna. I rapporti tra il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non devono essere visti in un’ottica di contrapposizione, come avvenne nella storia tra Sparta e Atene, anche perché, se mi è consentita una battuta, fu proprio la contrapposizione tra le due città che danneggiò la Grecia intera. Peraltro, una recente pubblicazione di Eva Cantarella, intitolata proprio “Sparta e Atene”, dimostra che le somiglianze tra le due città erano molte di più di quelle che tradizionalmente si riportano nei libri di storia. Per rimanere nel mondo classico, la favola di Esòpo, Eracle e Atena, mostra chiaramente che le contese e le lotte sono sempre causa di gravi danni.

Il giudice poi va messo in condizione di far bene il suo lavoro. È chiaro a tutti che nelle giurisdizioni superiori difficilmente potrà arrivarsi all’assistente del giudice, secondo il modello esistente presso la nostra Corte costituzionale; ed è altrettanto chiaro che i passi in avanti che negli ultimi mesi sono stati fatti costituiscono certamente un progresso da salutare favorevolmente. È necessario però che l’addetto all’Ufficio del processo sviluppi le competenze necessarie con un rapporto tendenzialmente stabile per un congruo periodo allo scopo di evitare che il dipendente, divenuto esperto, debba subito dopo abbandonare l’ufficio stesso.

7. *Last but non least*, un cenno alla funzione consultiva. Come è certamente noto a tutti, l’art. 100, comma 1, Cost., stabilisce che “Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione”. La funzione consultiva è stata già trattata dal Presidente Torsello e nulla posso aggiungere a quanto magistralmente detto dal “mio” Presidente.

Mi limito solo a ricordare che, dopo le riforme c.d. Bassanini del 1997 e la riforma del titolo V della Costituzione, la funzione consultiva – sia quella riferita agli atti normativi sia quella riferita all’attività amministrativa dello Stato – si è notevolmente ridotta tanto che alcuni l’hanno identificata, a torto, col parere reso sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, parere che, come è noto, è divenuto sostanzialmente decisorio dopo la riforma del 2009. Su questa stessa linea vi è chi ha proposto addirittura di sopprimere la funzione consultiva, funzione considerata, ancora a torto, come fonte di “commistione” col Governo o del tutto superata dai tempi.

Mi permetto di svolgere rapidamente queste considerazioni.

Con riferimento ai pareri resi sugli atti normativi, a me sembra che – pur essendo i regolamenti governativi limitati alle materie previste dall’art. 117, comma 2, Cost., e dunque numericamente ridotti rispetto a quelli che erano di competenza del Governo prima della riforma del Titolo V – si tratti di materie qualitativamente rilevanti, rispetto alle quali l’amministrazione statale è sempre sinceramente “desiderosa” di avere il parere del Consiglio di Stato, sovente visto come Organo autorevole e qualificato che, non dovendosi occupare del fisiologico conflitto politico, riesce a trovare la soluzione giuridicamente corretta. Peraltro va rilevato che la giurisprudenza della Sezione ha, per un verso, ammesso le richieste facoltative di pareri su atti per i quali non era previsto dalla legge e, per altro verso, oltre ad estendere la funzione consultiva anche ad atti diversi da quelli adottati dalle amministrazioni statali (ad esempio l’ANAC), ha anche affermato il ruolo di *advisory board* delle Istituzioni. Si tratta dunque di un’attività essenziale per il funzionamento delle Istituzioni democratiche che, oltre a dare lustro al Consiglio di Stato, orienta l’attività amministrativa svolta dallo Stato e dalle altre alte Istituzioni.

Non meno rilevante è la risposta ai quesiti, stavolta di competenza della prima Sezione, posti dall’amministrazione sull’interpretazione delle norme di legge. Qui emerge la fiducia che i Ministeri ripongono nel Consiglio di Stato e la rilevanza del parere nell’orientare, verso interpretazioni conformi a legge, l’attività amministrativa, segnalando, come è stato spesso fatto di recente, ove necessario, la necessità di modifiche legislative.

Qualche parola con riferimento ai pareri resi sui ricorsi straordinari. È certamente il momento di “fare un tagliando” alla disciplina legislativa risalente proprio a cinquanta anni fa, oggi non sempre in linea con alcune riforme nel frattempo intervenute. Tuttavia non si può “gettare via il bambino con l’acqua sporca” e concludere per l’obsolescenza del rimedio e l’opportunità di sopprimerlo. Il ricorso straordinario, invero, dopo che il parere del Consiglio di Stato è divenuto vincolante, ha avuto una seconda, o terza, giovinezza e, sotto altro aspetto, non è solo il ricorso delle c.d. controversie minori, ammesso che nella tutela degli interessi legittimi si possa fare una graduazione qualitativa. Forse il ricorso proposto dal portatore di handicap è meno importante di un ricorso in materia di appalti? La controversia sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione della propria casa di abitazione è meno rilevante di un ricorso avverso il silenzio della amministrazione su un’autorizzazione commerciale temporanea?

Ma v’è, a mio avviso, un’altra ragione per cui il ricorso straordinario deve essere “salvato” e rilanciato. È uno dei pochi, ed effettivi, strumenti di deflazione del contenzioso giurisdizionale!

Per il futuro immagino dunque un **ulteriore sviluppo della funzione consultiva perché la reputo indispensabile per uno Stato moderno**. In prospettiva, richiamando il titolo della relazione che mi è stata affidata, occorrerà potenziare le Sezioni consultive e ammodernare la legislazione con tre interventi mirati: 1) riforma del ricorso straordinario per codificare alcuni principi giurisprudenziali di recente consolidatisi negli orientamenti della prima Sezione e per migliorare il dialogo tra il ministero istruttore e il Consiglio di Stato; 2) ampliamento esplicito alle Regioni, e agli altri organi a rilevanza costituzionale, della possibilità di chiedere pareri al Consiglio di Stato; 3) potenziamento dell’apporto del Consiglio di Stato in fase di formazione delle leggi e degli atti normativi.

Desidero chiarire che, per me, la funzione consultiva è la cifra peculiare della Giustizia amministrativa, che non è, e non deve essere, solo attività giurisdizionale, come peraltro risulta chiaramente dall’esame degli artt. 100, comma 1, e 103 Cost. Ciascuno di noi deve essere custode di questa peculiarità perché mantenendo la funzione consultiva del Consiglio di Stato si garantisce l’esistenza di tutta la Giustizia amministrativa e, con l’esistenza della Giustizia amministrativa, si assicura la distinzione della giurisdizione amministrativa da quella ordinaria e così si garantiscono a cittadini e imprese gli elevatissimi livelli di tutela che i giudici amministrativi, di primo e secondo grado, oggi assicurano con l’ampio ventaglio di azioni esperibili – che spaziano dalla tutela caducatoria a quella risarcitoria, dall’azione dichiarativa a quella di adempimento nonché dall’azione tipica a quella atipica – e il sindacato effettivo sull’atto e sul rapporto amministrativo.

Risulta allora abbastanza dimostrato che il Consiglio di Stato non è la fortezza Bastiani de “Il deserto dei tartari” di Dino Buzzati con riti stanchi e truppe sfiduciate in attesa dell’invasione dei Tartari. Nessuno di noi può, e deve, essere il tenente Drogo. Guai se fosse così.

**Concludo**. Più di duecento anni fa - prima dunque dell’editto di Racconigi - Jane Austen, scrittrice famosa per “Orgoglio e pregiudizio”, pubblicò un altro libro che io amo particolarmente: “Ragione e sentimento”. È un libro davvero straordinario che, oltre a fare un affresco della borghesia inglese di fine settecento, descrive quelli che oggi vengono definiti i diversi “tipi umani” e si concentra anche sulle personalità differenti di due sorelle, Elinor e Marianne, che incarnano rispettivamente la ragione (la prima) e il sentimento (la seconda).

Qualche settimana fa, ad un corso organizzato per i neo-referendari TAR, ho affermato che per scrivere le sentenze è necessario usare solo la ragione ed evitare il sentimento. Nel parlare del Consiglio di Stato, invece, sono consapevole di aver oggi ampiamente attinto al sentimento di ammirazione e gratitudine che nutro per l’Istituto cui appartengo ma non potevo fare diversamente. Se questo approccio ha infastidito qualcuno, mi scuso sinceramente.

Grazie per l’attenzione.

**Vincenzo Neri**

Consigliere di Stato

Pubblicato il 13 dicembre 2021

1. È la storia di un androide, Klara, acquistato per fare compagnia a una bambina ammalata, Josie, e per sostituirla (e non lasciare sola la madre) qualora la bimba fosse morta. È un libro che si interroga, in modo maestrale, sui sentimenti e, per farlo, narra anche la relazione tra androidi ed essere umani. “Tu credi al cuore umano? Non intendo semplicemente l’organo, è ovvio. Parlo in senso poetico. Il cuore umano. Tu credi che esista? Qualcosa che rende ciascuno di noi unico e straordinario?” (Kazuo Ishiguro, Klara e il sole, Einaudi, 2021, 191). A questa domanda, come è naturale che sia, possono essere date molte risposte e con accenti e sfumature differenti. Ad un certo punto il padre della bambina confessa all’androide: “Credo di odiare Capaldi perché in cuor mio sospetto che abbia ragione. Che quanto sostiene sia vero. Che la scienza abbia ormai dimostrato al di là di ogni dubbio che non c’è niente di tanto unico in mia figlia, niente che i nostri strumenti moderni non sappiano portare alla luce, copiare, trasferire” (cit. 196). Non sono d’accordo con quest’ultima affermazione e, anche se non è importante, mi ritrovo di più nelle parole di Klara, l’androide, quando, ormai destinato all’inesorabile spegnimento, afferma: “Mr Capaldi, pensava che dentro Josie non ci fosse niente di tanto speciale da non poter essere proseguito... C’era invece qualcosa di molto speciale ma non era dentro Josie. Era dentro quelli che l’amavano. Ecco perché ora credo che Mr Capaldi si sbagliasse...” (cit. 267-268). [↑](#footnote-ref-1)
2. Luigi Lombardo, *Il procedimento dinanzi alla corte (Relazione ai nuovi Consiglieri di cassazione)*, in www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/REL.\_Cons.\_LOMBARDO\_-\_Il\_procedimento\_dinanzi\_alla\_Corte.pdf [↑](#footnote-ref-2)